Luogo:	**Scarperia San Piero**	**Documento n°:**	2.32
Data:	**18.10.2026**	**Ora:**	**18.09**

Predators

Decisione n° 31

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 16 Marech Giuseppe
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di gara, visto il rapporto del cronometrista, convocato e ascoltato i conduttori / concorrente, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	Marech Giuseppe
Vettura N°	16
Conduttore/i:	Marech Giuseppe
Data e ora:	18.10.2026 17.50
Sessione:	Gara 2
Fatto:	Al Concorrente veniva comminata la penalità di D/ T con decisione n. 30. Il concorrente non effettuava il D/T nonostante le segnalazioni esposte per oltre passaggi. Non è stato possibile esporre la bandiera nera in quanto ultimo giro.
Violazione:	Art 89 Lett. L) RNS (Obblighi particolari dei Conduttori)
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 216 bis lett A (Penalità in tempo, Drive Through, Stop & Go, Retrocessione in griglia) RNS 2026 ; Art. 16 lett.c) RDS (Mancata esecuzione della penalità di Drive Through inflitta dai Commissari Sportivi.)
Decisione:	Applicare nei confronti del Concorrente n. 16 Marech Giuseppe l'esclusione dalla gara ed il pagamento di una ammenda di Euro 516/00. Si dà mandato al servizio cronometraggio di modificare la classifica.
Motivazione:	La vettura n. 16 ometteva di scontare la penalità di Drive Through nei termini regolamentari, non ottemperando al provvedimento disposto dai Commissari Sportivi.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo Quaranta
Presidente

Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: ..... Ora: ..... Firma: .....

(X) **Notifica ex art. 215 RSN**
( ) **Penalità esposta monitor**
(X) **Esposta albo gara**

Esposto alle: 18:30

IL CONCORRENTE SI ALLONTANA DAL CAMPO DI GARA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEFINITIVE